

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2021, n. 100

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti per contrastare l'incremento della diffusione del contagio.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il vigente decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il vigente decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*";
- il vigente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3*

giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

- *il vigente decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 61;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;*
- *il vigente decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, come convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;*
- *il vigente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 146;;*
- *il vigente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;*
- *l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 giugno 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 in data 30 luglio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;*
- *il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;*
- *il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;*

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 dicembre 2021, *“Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”*;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- 1) monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- 2) monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- 3) monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 *“Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2”* finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 23 dicembre 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del *“Monitoraggio Fase 2 Report 84”* riferito alla settimana 13 dicembre – 19 dicembre comunicato dall'Istituto Superiore di Sanità e in corso di validazione, i dati di analisi degli indicatori descrivono un quadro complessivo dell'andamento epidemiologico dell'epidemia in Piemonte in ulteriore crescita rispetto alla settimana precedente e, in particolare, che:

- risultano in aumento sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità (13.834 vs 9.263; +49.3%) sia quello relativo al flusso della Protezione Civile (13.543 vs 9.115; +48.6%);
- l'Rt puntuale, che passa da 1.36 a 1.31, resta significativamente superiore a 1.25, risultando compatibile con lo Scenario 3 in base a quanto definito nel documento Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale;
- l'incidenza settimanale regionale calcolata a partire dai dati notificati alla Protezione Civile da giovedì 16 dicembre a giovedì 23 dicembre risulta pari a 439.90 x 100.000;
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica calcolato sui dati comunicati alla Protezione Civile giovedì 23 dicembre risulta 14.9%, prossimo alla soglia del 15%, mentre quello dei posti letto in Terapia Intensiva, misurato lo stesso giorno e pari al 10.7% ha superato la soglia del 10%;
- in Piemonte, al 22 dicembre, si conferma il trend in crescita del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni è pari a +51.1% (+6.001 casi);

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

VISTO l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede che *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di*

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”;

VISTO altresì l'articolo 10-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per il quali “i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”;

PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 2 dicembre 2021 il documento, “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, prot. 8786/COVID-19, come revisionato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 29 novembre 2021, che costituisce revisione e aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

VISTA l'ordinanza datata 2 dicembre 2021 con la quale il Ministro della salute ha adottato le linee guida sopra indicate, che aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottato con ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021;

PRESO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020, il 13 gennaio 2021, il 21 aprile 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che agli effetti dell'art. 1 del citato decreto legge 23 luglio 2021, n.105, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO altresì che, come da Comunicato stampa n. 51 del 14 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, “Nuove indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021 contiene disposizioni in merito a segnalazioni dovute da chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte, sulla base delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, prorogate fino al 31 luglio 2021 dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 12 giugno 2021;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 – per quanto vigente ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

PRESO ATTO che la citata ordinanza del Ministro della Salute datata 11 giugno 2021, nel prevedere che nella Regione Piemonte si applicano le misure di cui alla cosiddetta “zona bianca”, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle ‘zone bianche’» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all’art. 7, comma 2, del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

ASSUNTO, quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese, il parere del 23 dicembre 2021 del Responsabile dei Settori regionali Emergenza Covid-19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto che sulla base di quanto riportato nel Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 13 dicembre – 19 dicembre 2021 sopra citato, indica quanto segue:

- tutte le province presentano una crescita del numero dei casi nell’ultima settimana rispetto a quella precedente. Il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 16 – 22 dicembre è di 415.1 casi x 100.000. Tutte le province presentano tasso di incidenza superiore a 150 casi per 100.000 abitanti; dalle relazioni pervenute dalle ASL nelle giornate del 20 e 21 dicembre relative all’identificazione di nuovi focolai comunitari, dati comunicati all’ISS per il calcolo degli indicatori del Report 84 Monitoraggio Fase 2), non si evidenziano situazioni critiche per cui sia segnalata la necessità di introdurre misure restrittive aggiuntive;
- alla luce dell’aumento significativo dell’incidenza (439.90 x 100.000 abitanti), al fine di limitare la circolazione virale, si ritiene necessario, oltre a quanto già previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 dicembre 2021 adozione delle «linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», estendere l’obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a tutte le attività all’aperto;
- eventuali misure maggiormente restrittive potranno essere adottate in caso di peggioramento dell’epidemia;

RITENUTO in conseguenza necessario adottare tempestivamente misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte, i Presidenti delle Province e i Sindaci delle Città capoluogo, i rappresentanti di ANCI, ANPCI, UNCEM, ALI ed ottenuta l'intesa alle misure contenute nel presente provvedimento;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, fermo restando che siano applicabili alla Regione Piemonte le sole misure di contenimento per Zona bianca o Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti disposizioni:

1. è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, con l'eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti linee-guida;
2. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

SI RACCOMANDA FORTEMENTE

- l'auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
- l'adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta;
- l'adesione, nell'intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista;
- l'adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici;
- il rispetto di tutte le misure di prevenzione quali l'utilizzo della mascherina anche nei luoghi ove non ne viga l'obbligatorietà, l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria, il mantenimento della distanza interpersonale, l'aerazione frequente degli ambienti chiusi;
- la sottoposizione all'effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare persone estranee al nucleo familiare, in particolare se in luoghi chiusi ovvero in presenza di persone anziane e/o fragili;

- di evitare assembramenti, in particolare in occasioni di feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati;

Il presente decreto ha efficacia dal 24 dicembre 2021 sino al 9 gennaio 2022.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio